

Causa C-370/90

The Queen
contro
Immigration Appeal Tribunal e Surinder Singh,
ex parte: Secretary of State for the Home Department

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division)

« Libera circolazione delle persone — Diritto di soggiorno
del coniuge di un cittadino comunitario
che torna a stabilirsi nel suo paese d'origine »

Relazione d'udienza	I - 4267
Conclusioni dell'avvocato generale G. Tesauero, presentate il 20 maggio 1992 ..	I - 4280
Sentenza della Corte 7 luglio 1992	I - 4288

Massime della sentenza

Libera circolazione delle persone — Diritto di entrata e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri — Ritorno in uno Stato membro di un suo cittadino che ha esercitato il diritto di libera circolazione — Diritto di soggiorno del coniuge

(Trattato CEE, art. 52; direttiva del Consiglio 72/148)

Le norme del Trattato sulla libera circolazione delle persone sono volte a facilitare ai cittadini comunitari l'esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio della Comunità ed ostano ai provvedimenti che potrebbe sfavorirli qualora desiderino svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro. A tale scopo i cittadini degli Stati membri dispongono, in particolare, del diritto, conferito loro direttamente dagli artt. 48 e 52 del Trattato CEE, di entrare e soggiornare nel territorio degli altri Stati membri per esercitarvi un'attività economica ai sensi delle suddette disposizioni.

Un cittadino di uno Stato membro potrebbe essere dissuaso dal lasciare il suo paese d'origine per esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma nel territorio di un altro Stato membro se non potesse fruire, allorché ritorna nello Stato membro di cui ha la cittadinanza per esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, di agevolazioni almeno equivalenti a quelle di cui può disporre, in forza del diritto comunitario, nel territorio di un altro Stato membro. In particolare, egli sarebbe dissuaso dal farlo se il suo coniuge e i suoi figli non fossero anch'essi autorizzati ad entrare e a soggiornare nel territorio di tale Stato a condizioni almeno equivalenti a quelle che sono loro

garantite dal diritto comunitario nel territorio di un altro Stato membro.

Il fatto che il cittadino di uno Stato membro entri e soggiorni nel territorio di questo Stato in forza dei diritti inerenti alla sua cittadinanza, senza necessità di avvalersi dei diritti conferitigli dagli artt. 48 e 52 del Trattato, non esclude che egli si avvalga di questi diritti quando torna a stabilirsi nel detto Stato membro.

Di conseguenza, le disposizioni dell'art. 52 del Trattato CEE e quelle della direttiva 73/148, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, devono essere interpretate nel senso che esse obbligano uno Stato membro ad autorizzare l'entrata e il soggiorno nel suo territorio del coniuge — indipendentemente dalla sua cittadinanza — del cittadino di tale Stato che si sia recato, con detto coniuge, nel territorio di un altro Stato membro per esercitarvi un'attività subordinata, ai sensi dell'art. 48 del Trattato CEE, e che ritorni a stabilirsi, ai sensi dell'art. 52 del Trattato CEE, nel territorio dello Stato di cui ha la cittadinanza. Il coniuge deve godere quantomeno degli stessi diritti che gli spetterebbero, in forza del diritto comunitario se suo marito (o sua moglie) entrasse e soggiornasse nel territorio di un altro Stato membro.